

ANGELO MERLIN

VICE PRESIDENTE ASSORECA

L'ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NELLE SENTENZE DI CONDANNA PER REATI AMBIENTALI

Assoreca
*Associazione tra le Società di Consulenza e di Servizi per
l'Ambiente, l'Energia, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale*


CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



ADERENTE A
CONFINDUSTRIA SERVIZI
INNOVATIVI E TECNOLOGICI

INDICE DELL'INTERVENTO

1. La funzione ripristinatoria del diritto penale dell'ambiente
2. Specifici strumenti normativi con funzione ripristinatoria
3. Le problematiche interpretative
4. Un nuovo soggetto obbligato al ripristino
5. Concetti di ripristino e recupero
6. Considerazioni finali

1. LA FUNZIONE RIPRISTINATORIA DEL DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

- Progressivamente ed in maniera sempre più marcata, il diritto penale dell'ambiente ha assunto una **funzione ripristinatoria** che, un tempo, era tipica del diritto civile e, in una certa misura, del diritto amministrativo-punitivo
- Questo è avvenuto sia attraverso l'impiego, nella prassi giudiziaria, di strumenti generali di diritto penale sostanziale (es. oblazione discrezionale ex art. 162-*bis* del c.p.) e processuale (es. accordi di "patteggiamento" ex art. 444 c.p.p.) che attraverso specifici strumenti normativi previsti dal d.lgs. 152/06

2. SPECIFICI STRUMENTI NORMATIVI CON FUNZIONE RIPRISTINATORIA

Nella normativa penale ambientale possiamo distinguere:

1. Disposizioni che attribuiscono espressamente al Giudice penale il potere di ordinare l'eliminazione del danno causato dal reato (art. 452-*quaterdecies* del c.p. e art. 452-*duodecies* del c.p.)
2. Norme che si limitano ad affermare o a "*fare salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi*" (art. 256, comma 3°, del d.lgs. 152/06)
3. Disposizioni che attribuiscono al Giudice penale la facoltà di "*subordinare agli interventi di risanamento ambientale la sospensione condizionale della pena*" (art. 139, art. 255 comma 3°, art. 257 del d.lgs. 152/06)

3. LE PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE

- Manca **omogeneità** nelle previsioni normative
- Le norme che contengono clausole di salvezza ("*fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi*") vanno interpretate come (implicito) riconoscimento al giudice penale di una distinta e autonoma sfera di intervento rispetto a quella dell'autorità amministrativa ?
- Le norme che attribuiscono al giudice la possibilità di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dell'illecito ambientale, riconoscono al giudice il potere di ordinarne l'attuazione con la sentenza di condanna ?
- A quali "*modalità applicative*" deve fare riferimento il giudice quando si avvalga della facoltà di subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato ?

4. UN NUOVO SOGGETTO OBBLIGATO AL RIPRISTINO

- La legge 68/2015 ha introdotto, ***in caso di condanna per uno dei delitti previsti dal Titolo VI bis del c.p.***, un "nuovo" soggetto specificatamente onerato dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi compromesso o alterato dal delitto ambientale
- L'art. 452 *duodecies* del c.p. **impone** al giudice, in caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, di **ordinare** *"il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi"* **sia** alla persona fisica autrice del reato ambientale **che** agli *"enti forniti di personalità giuridica in caso di condanna di un loro soggetto apicale o non apicale, purchè il delitto risulti commesso nell'interesse della persona giuridica"*
- Il legislatore delinea quindi, per la prima volta e con una finalità volta ad ottenere una reale effettività, una responsabilità *"diretta"* dell'ente con finalità ripristinatorie

4. ...(SEGUE)...

- L'ordine di recupero, e ove tecnicamente possibile, di ripristino dello stato dei luoghi può essere impartito solamente alla persona giuridica che per l'udienza preliminare o, al più tardi, per l'apertura del dibattimento di primo grado, sia stata citata ex art. 89 c.p.p. su iniziativa del pubblico ministero (che ha interesse ad addossare il costo economico del ripristino dello stato dei luoghi a chi ragionevolmente appare in grado di sostenerne l'onere economico) o dell'imputato persona fisica (a propria maggiore tutela)
- Non è previsto dal codice di procedura penale che la citazione della persona giuridica (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 452 *duodecies* del c.p.) avvenga ad opera della parte civile, nemmeno nel caso in cui il danneggiato sia lo Stato (in caso di danno ambientale) od altro ente territoriale su cui ricada la condotta dannosa

5. CONCETTI DI RIPRISTINO E RECUPERO

- Il comma 2° dell'art. 452 *duodecies* del c.p. richiama, per il concetto di "**ripristino**" le disposizioni contenute al titolo II della parte sesta del d.lgs. 152/06 e quindi:
 1. l'art. 302, comma 9°, che definisce il ripristino
 2. l'Allegato 3 che individua le misure (dividendole in "*riparazione del danno all'acqua e alle specie e agli habitat naturali protetti*" e "*riparazione del danno al terreno*") più appropriate a cui attenersi per garantire la riparazione del danno all'ambiente
- Ma, che cos'è il "**recupero**" ?
- La nozione di recupero (che, costituisce in questa norma un "*minus*" rispetto al ripristino) va anch'essa ricercata nel titolo II della parte sesta del d.lgs. 152/06

5. ...(SEGUE)...

- Se il giudice, come espressamente previsto dal 2° comma dell'art. 452 *duodecies* del c.p., deve dare priorità al ripristino dello stato dei luoghi, qualora tecnicamente possibile, allora significa che il ripristino si identifica nella "*riparazione primaria*" citata al punto 1. lett. *a*) dell'Allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/06 ovvero sia in "*qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie*"
- Il recupero, invece, ha una funzione vicaria e subordinata rispetto al ripristino. Sempre nell'Allegato 3 alla parte sesta del d.lgs. 152/06 troviamo scritto che "*qualora la riparazione primaria non dia luogo a un ritorno dell'ambiente alle condizioni originarie, si intraprenderà la riparazione complementare*". Quindi il recupero si colloca all'interno delle attività riparatorie succedanee a quella primaria definite come "*complementare*" e "*compensativa*"

5. ...(SEGUE)...

Pertanto il **recupero** avrà finalità di:

- **Riparazione complementare:** quindi quella di "ottenere, se opportuno anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie"
- **Riparazione compensativa:** che "è avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali e servizi in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti e alle acque nel sito danneggiato o in un sito alternativo"

6. CONSIDERAZIONI FINALI

- Il numero di procedimenti penali iniziati per i due principali delitti ambientali previsti dalla L.68/2015 (inquinamento – nr. 425 - e disastro ambientale – nr. 55) inducono a ritenere che nei prossimi anni questa sarà una tematica di sicuro interesse pratico ed applicativo
- Dal punto di vista tecnico i consulenti e le imprese dovranno essere preparati ad effettuare **interventi diversi** da quelli della "*solita bonifica*"
- La mancata esecuzione dell'attività ripristinatoria e/o di recupero è penalmente sanzionata dall'art. 452 *terdecies* del c.p.
- Le imprese, attesa la loro diretta responsabilità patrimoniale nel ripristino, dovranno valutare attentamente l'idoneità delle proprie coperture assicurative